



G.26162

Sent. n. 183/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Tommaso Parisi

Consigliere

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n.26162** del registro di Segreteria, nei confronti dell'agente contabile SPINNAKER SERVICE S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Oristano, Via Brunelleschi n.40 (p.iva/c.f.: 01077220950), nella sua qualità di titolare della struttura ricettiva Camping Is Aruttas, corrente in Cabras (OR), relativo all'imposta di soggiorno per l'esercizio finanziario 2021.

Vista la relazione n.181/2024 redatta dal Giudice designato;

visto il Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale n.39/2024 con il quale il giudizio è stato chiamato per l'odierna udienza di trattazione;

esaminati il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

viste le conclusioni depositate dalla Procura Regionale;

uditi, nella pubblica udienza del 12.11.2024, celebrata con l'assistenza, in qualità di segretario, della dott.ssa Alessandra Giallora, il relatore Cons.

Gaetano Berretta e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore

Generale Elisabetta Usai.

FATTO

Il conto giudiziale in epigrafe, iscritto al n.47690 del registro di segreteria dei conti giudiziali, depositato il 15.1.2024, è stato compilato d'ufficio dal Comune di Cabras (OR) in ragione del fatto che nonostante i ripetuti solleciti, il titolare della struttura ricettiva, nella sua qualità di agente contabile, non ha adempiuto il relativo obbligo di presentazione.

Il Giudice designato per l'esame del conto, nella relazione emessa all'esito delle verifiche effettuate, ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio, rilevando che, a mente dell'art.147, comma 3, lett. a) c.g.c. *"E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal Magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati"*. Ne discende che la redazione d'ufficio del conto, a seguito del mancato deposito da parte dell'agente contabile a ciò tenuto, determina la necessità della sua iscrizione a ruolo per la discussione in udienza collegiale.

Secondo quanto prescritto dall'art.147, comma 4, c.g.c., il Decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del Giudice designato sono stati comunicati al Pubblico Ministero nonché all'Amministrazione interessata per essere portati a conoscenza dell'agente contabile.

L'amministrazione comunale ha provveduto a depositare la relata della notificazione dei succitati documenti all'amministratore della società.

Con la relazione depositata in data 11.11.2024, la Procura Regionale ha espresso parere favorevole per il discarico dell'agente contabile.

	All'odierna udienza il Pubblico Ministero ha confermato le	
	conclusioni in atti. L'agente contabile non è comparso.	
	DIRITTO	
	Ai sensi degli articoli 74 del r.d. n.2440/1923, 610 e ss. del r.d.	
	n.827/1924, 44 del T.U. n.1214/1934 e, per gli enti locali, degli articoli 93 e	
	233 del d.lgs. n.267/2000, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei	
	pagamenti dell'amministrazione, o che hanno comunque maneggio di	
	pubblico denaro, ovvero debito di materie – sia in forza di formale	
	investitura, sia di fatto – rivestono la qualifica di agente contabile e sono	
	tenuti alla resa del conto giudiziale.	
	Costituisce, infatti, una esigenza imprescindibile dell'ordinamento	
	che colui che abbia la gestione di beni pubblici dia dimostrazione del loro	
	legittimo impiego e della corretta destinazione, ai sensi delle richiamate	
	disposizioni cogenti in materia.	
	In questi termini, pertanto, l'obbligo di rendere il conto, per ottenerne	
	il discarico da parte dell'organo giurisdizionale a ciò deputato, all'esito	
	favorevole del giudizio di conto, costituisce passaggio essenziale al quale	
	ogni agente contabile deve attenersi, in forza dei principi di necessità del	
	giudizio di conto medesimo, riconosciuti dalla Corte costituzionale (sentenza	
	n.114/1975).	
	Ciò premesso, il presente giudizio riguarda la posizione della società	
	SPINNAKER SERVICE S.r.l., nella sua qualità di titolare della succitata	
	struttura ricettiva, in relazione alla riscossione dell'imposta di soggiorno per	
	l'esercizio finanziario 2021.	
	Sussistono, nei suoi confronti, tutti i presupposti sopra delineati per la	
	3	

	qualificazione di agente contabile, in quanto gestore di un'attività soggetta al	
	tributo istituito dall'ente territoriale del cui introito e riversamento nella	
	relativa tesoreria è investito.	
	Nella fattispecie, dalla disamina del conto compilato d'ufficio dal	
	Comune di Cabras (OR) sulla base della documentazione in suo possesso –	
	utilizzando il prescritto modello 21 allegato al d.P.R. n.194/1996 – si rileva	
	che esso chiude in pareggio.	
	Per quanto esposto in narrativa, il Collegio reputa che la gestione	
	possa ritenersi regolare, con conseguente approvazione del resoconto in	
	esame e discarico dell'agente contabile. Questa conclusione risulta coerente	
	con la circostanza che né dall'ente titolare e destinatario degli importi	
	oggetto di riscossione, né il Pubblico Ministero contabile hanno contestato la	
	gestione e sollevato rilievi.	
	Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle	
	spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
	definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	regolare la gestione risultante dal conto giudiziale n.47690 per l'esercizio	
	2021 e, per l'effetto, dispone il discarico dell'agente contabile SPINNAKER	
	SERVICE S.r.l..	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12.11.2024.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	4	

